Modello di organizzazione, gestione e Controllo dell'attività sportiva e del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

Introduzione

Il presente modello e regolamento è stato realizzato in attuazione del D. Lgs. 39/2021 nonché alle disposizioni emanate in materia dal CONI e dalla FIGC.

Il modello è conforme alle linee guida pubblicate con il C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023.

Destinatari del presente modello e regolamento

Sono destinatari del presente Modello di organizzazione e regolamento:

- Il presidente ed i dirigenti della società (cosiddetti soggetti apicali);
- i tesserati della società (tecnici e atleti) (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo, i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori tecnici ed i consulenti sportivi e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sportiva ritenuta sensibile;
- i fornitori e i partner che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sportive cosiddette sensibili.

Quadro Normativo di Riferimento

La Circolare elaborata dalla FIGC inerente il regolamento di prevenzione e di contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati e l'entrata in vigore dei commi 1,2,3 e 4 dell'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Comunicati Ufficiali FIGC n. 68/A e del 27 agosto 2024 e n. 130/A del 10 dicembre 2024.

L'adozione del modello quale esimente

La ratio del modello organizzativo è anche finalizzata ad una specifica forma di esonero laddove la società dimostri di aver posto in essere il rispetto del regolamento e le misure volte a prevenire la commissione di condotte discriminatorie, nonchè vigilando con continuità sul suo funzionamento.

L'Adozione del Modello da parte della società.

La società ha provveduto alla realizzazione e all'adozione del modello per assicurare condizioni di correttezza nella pratica sportiva dei propri tesserati a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri tesserati e del lavoro dei propri collaboratori sportivi

Adozione e applicazione del modello

L'adozione del modello è attuata dal Presidente mediante la nomina del responsabile contro abusi e discriminazioni.

Il Presidente conferisce a quest'ultimo il ruolo di responsabile "Safeguarding" nella consapevolezza che lo stesso possiede i requisiti richiesti per la nomina dalla legge, dalle disposizioni emanate in materia dal CONI e dalla FIGC, nonché dal presente modello organizzativo.

Funzioni del responsabile Safeguarding

Il responsabile è tenuto a garantire l'attuazione del regolamento FIGC per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni riportato nel presente modello

Al responsabile sono altresì conferite le seguenti attribuzioni:

- 1. garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.L.gs 36/2021;
- 2. rendere noto il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva ed il Codice di Condotta, e ogni successivo aggiornamento, tramite affissione in una specifica bacheca presso la sede della società e pubblicazione sulla pagina principale del sito internet della società se esistente;
- 3. segnalare al Presidente eventuali necessità od opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, anche in relazione a mutate condizioni aziendali;

Finalità

- 1. La Società si conforma alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate in materia dal CONI, dalla UEFA e dalla FIFA e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale delle atlete e degli atleti, la loro effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
- 2. La Società uniforma la propria organizzazione, nonché gli organi e le strutture, ai Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
- 3. La Società intende operare per il rispetto del Regolamento FIGC che disciplina le procedure e le misure di prevenzione e di contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva.

Diritti dei tesserati

- 1. Tutti i Tesserati della Società hanno il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, vio- lenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
- 2. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei soggetti di cui al comma 1 costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e, pertanto, detti soggetti hanno il diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.
- 3. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i già menzionati diritti.

Comportamenti rilevanti

- 1. Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo:
- i) i comportamenti discriminatori.
- 2. Ai fini del comma precedente, si intendono:
- a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, per-cosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessual- mente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, e considerata non desiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere i soggetti tesserati a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare i citati soggetti in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, comportamento, condotta o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può

consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dei soggetti tesserati;

- f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati, con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare i soggetti tesserati, che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Buone Pratiche

La società ed i tesserati, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti finalità:

- a) creare un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i soggetti coinvolti;
- b) riservare ad ogni tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza;
- d) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- e) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e di controllo;
- f) evitare apprezzamenti, commenti e valutazioni che possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona, anche se strettamente inerenti alla prestazione sportiva:
- g) rimuovere gli ostacoli che impediscono l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
- h) prevenire concretamente i rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate, in particolare se minori;
- i) assicurare la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

Conoscenza ed osservanza del Regolamento FIGC

- 1. I tesserati, nello svolgimento dell'attività, sono tenuti a conoscere il contenuto del Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi preposti.
- 2. Il Regolamento viene allegato al presente modello.
- 3. La Società garantisce la massima diffusione del presente Regolamento.

Obbligo di segnalazione e obbligo di riservatezza

- 1. I tesserati della Società che vengano a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Responsabile Safeguarding
- 2. Le segnalazioni scritte devono contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.
- 3. La tutela non è garantita nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
- 5. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e di pericolo, la Società richiama la circostanza che è istituito il servizio di segnalazione sul sito internet istituzionale della FIGC.

Adempimenti delle società

- 1. Le Società ha provveduto a nominare, il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. La nomina del Responsabile è stata comunicata alla FIGC, mediante l'invio via PEC all'indirizzo safeguarding@pec.figc.it di un'autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello indicato dalla FIGC.
- 2. Le società ha, altresì, comunicato alla FIGC, mediante l'invio via PEC all'indirizzo safeguarding@pec.figc.it di un'autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello indicato dalla FIGC, l'avvenuta adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023.

